



COMUNE DI ORIGLIO

REGOLAMENTO
DEL CIMITERO
COMUNALE

COMUNE DI ORIGLIO

Regolamento del cimitero comunale

I N D I C E

- I Amministrazione
- II Polizia
- III Inumazioni e tumulazioni
 - A - fosse e tombe
 - B - celle cinerarie
- IV Esumazioni e traslazioni
- V Funerali
- VI Tariffe
- VII Disposizioni finali

COMUNE DI ORIGLIO

Regolamento cimitero

I. Amministrazione

Proprietà Art. 1 Il cimitero è di proprietà comunale. Esso è sorvegliato e amministrato dal Municipio per mezzo del dicastero competente.

Custodia Art. 2 La custodia è affidata al Municipio che, ha il compito di provvedere costantemente alla manutenzione e al buon funzionamento del cimitero.

II. Polizia

Orari di apertura Art. 3 Il cimitero è aperto al pubblico. Il Municipio ha la facoltà di stabilire orari di apertura e di chiusura.

Autorizzazioni per sepolture Art. 4 Sepolture e deposizioni di urne cinerarie non possono aver luogo senza la preventiva autorizzazione del Municipio o dell'ufficio dello stato civile.

Salme accolte nel cimitero Art. 5 Nel cimitero comunale possono essere accolte le salme o le ceneri o le ossa:

- a) delle persone domiciliate nel comune;
- b) delle persone attinenti di Origlio, indipendentemente dal luogo di domicilio;
- c) delle persone non attinenti e non domiciliate ma aventi diritto a sepoltura in tomba di famiglia;
- d) delle persone decedute sul territorio del comune qualunque sia il loro domicilio;
- e) delle persone non attinenti e non domiciliate, con speciale consenso del Municipio, il quale dovrà subordinare la concessione alla disponibilità di spazio nel cimitero ed ai legami che il defunto ebbe in vita con il comune.

Autorizzazione monumenti Art. 6 La posa di croci, lapidi, monumenti e segni funebri, è subordinata all'autorizzazione del Municipio.

Prima di procedere alla posa oppure a modifiche di qualunque segno funerario già esistente, gli interessati dovranno presentare al Municipio domanda scritta, corredata da un disegno in duplice copia, una delle quali verrà ritornata con l'eventuale approvazione.

- Coltivazioni** **Art. 7** Sulle sepolture è vietata ogni coltivazione che non sia quella di fiori, arbusti e sempreverdi.
Fiori, arbusti e sempreverdi non devono superare l'altezza di m. 1.00 e non devono sporgere dal perimetro dello spazio concesso.
- Ossa rinvenute** **Art. 8** Le ossa rinvenute durante la rimozione delle fosse saranno raccolte e collocate nell'ossario comune o risseppepite nella stessa fossa al disotto del piano di scavo.
- Proprietà e manutenzione dei segni funerari** **Art. 9** I monumenti, le lapidi, le croci e ogni altro segno funerario che venisse posto all'interno del cimitero, sono considerati per tutta la durata della concessione, proprietà della famiglia del defunto, alla quale spetta l'obbligo della loro manutenzione. Nel caso di mancata manutenzione protrattasi nel tempo, dopo avviso ad eventuali famigliari superstiti conosciuti, il Municipio provvederà a far ritirare ogni segno funerario caduto in deperimento, sostituendolo con un altro di sua scelta.
- Scadenza concessioni** **Art. 10** Alla scadenza delle concessioni e se non interviene un rinnovo, il Municipio, dopo regolare richiamo, provvederà al ritiro dei segni funerari e ne disporrà nel modo che crede più opportuno.
Le spese saranno addebitate agli interessati qualora questi si rifiutassero di liberare l'area occupata entro i termini stabiliti.

**Ricordi funerari
a muro**

Art. 11 La posa di ricordi funerari a muro è vietata dal momento dell'entrata in vigore del presente regolamento. Per quanto concerne quelli esistenti, il Municipio ha la facoltà, in caso di mancata manutenzione protrattasi nel tempo e dopo avviso ad eventuali famigliari superstiti conosciuti, di provvedere alla loro rimozione disponendone nel modo che ritiene più opportuno. In caso di necessità per lavori di manutenzione, il Municipio ha la facoltà di rimuovere i ricordi funerari a muro esistenti mettendoli a disposizioni di eventuali famigliari superstiti conosciuti.

**Danni e
oltraggio al
cimitero**

Art. 12 L'autore di qualunque danno o oltraggio al cimitero ed alle sue infrastrutture nonchè ai segni funerari, è punito con una multa fino a Fr. 1'000.--, riservata l'azione penale e civile.

III. Inumazioni e tumulazioni

A - Fosse e tombe

**Inumazioni e
tumulazioni**

Art. 13 Nel cimitero, oltre alle inumazioni ordinarie, è autorizzata anche la tumulazione in tombe (per salme o per famiglie), purchè costruite a regola d'arte e previa approvazione da parte del Municipio.

E' permessa, in casi particolari, l'inumazione o la tumulazione di urne cinerarie in sepolture esistenti, unicamente previa autorizzazione da parte del Municipio.

**Durata delle
concessioni**

Art. 14 Il permesso per ogni sepoltura è subordinato al rilascio da parte del Municipio di una concessione la cui durata massima è, in tutti i campi di sepoltura, di 30 anni. Alla scadenza, il Municipio ha la facoltà di rinnovare la concessione per periodi di 5 anni.

- Bare per inumazioni** Art. 15 Le bare destinate alle inumazioni devono essere in legno dolce.
- Bare per tumulazioni** Art. 16 Per le salme destinate alla tumulazione, è prescritto l'uso della bara in legno duro con cofano di zinco e valvola di sicurezza, posata su bacinella.
- Piano sepolture** Art. 17 Il piano delle sepolture e l'ordine di occupazione dei posti sono fissati dal Municipio.
Il piano delle sepolture deve essere costantemente aggiornato.
- Campi di sepoltura per adulti e bambini** Art. 18 Ogni fossa destinata ad accogliere la salma di una persona adulta dovrà avere una lunghezza di ml. 2.00, una larghezza di ml. 0.80, una profondità di ml. 1.80 e dovrà distare ml. 0.40 dalla fossa vicina.
Le fosse per le salme di bambini al disotto dei 10 anni avranno una lunghezza di ml. 1.50, una larghezza di ml. 0.60, una profondità di ml. 1.50 e disteranno ml. 0.40 dalla fossa vicina.
E' concessa la sepoltura di due salme della stessa famiglia in un'unica fossa a condizione che le stesse siano sovrapposte. La prima salma dovrà trovarsi ad una profondità di ml. 2.20 e la seconda ad una profondità di ml. 1.70.
- Misure dei segni funerari nel campo per adulti e bambini** Art. 19 Sopra le fosse per adulti è permesso erigere monumenti, croci od altri segni funerari che non eccedano ml. 1.80 di lunghezza, ml. 0.80 di larghezza e ml. 1.50 di altezza. Sopra le fosse per bambini, le misure non devono superare ml. 1.20 di lunghezza, ml. 0.60 di larghezza e ml. 1.00 di altezza.

Sopra le fosse per adulti, sarà concessa la posa di bordure di pietra che non superino la lunghezza di ml. 1.80, la larghezza di ml. 0.80 e l'altezza di ml. 0.20 fuori dal terreno esistente. Sopra le fosse per i bambini, le misure delle bordure non dovranno superare ml. 1.20 di lunghezza, ml. 0.60 di larghezza e ml. 0.20 di altezza dal terreno esistente.

Cappelle e
tombe di
famiglia

Art. 20 E' vietata la costruzione di cappelle e di tombe di famiglia.

Lapidi e
monumenti

Art. 21 Lapidi e monumenti devono essere posati ad una distanza di ml. 0.10 dai muri.

Dimensioni
segni funerari Art. 22

Le dimensioni dei segni funerari devono essere misurate alla massima sporgenza.

B - Celle cinerarie

Celle
cinerarie

Art. 23 Nel cimitero sono a disposizione delle celle cinerarie. Queste possono contenere le ceneri di persone come all'art. 5 del presente regolamento.

Durata delle
concessioni

Art. 24 La deposizione di urne nelle celle cinerarie è subordinata al rilascio di una concessione da parte del Municipio. La sua durata massima è di 30 anni. Alla scadenza, il Municipio ha la facoltà di rinnovarla per periodi di 5 anni.

Deposizione
di ceneri
nelle celle
cinerarie

Art. 25 Le ceneri devono essere contenute in urne dalla forma appropriata. In ogni cella possono essere poste quattro urne al massimo, unicamente degli aventi diritto.

**Chiusura
delle celle**

Art. 26 Le celle devono essere chiuse dopo la deposizione con un tavolato all'intonaco impermeabile. Verrà quindi posata la lastra di marmo esistente che ha unicamente funzione estetica. Sulla lastra verranno iscritti cognome, nomi, date di nascita e di morte dei defunti; altre iscrizioni possono essere eccezionalmente concesse dal Municipio. Sarà inoltre permesso applicare alla lastra medaglioni con fotografia ed un vaso portafiori di tipo autorizzato dal Municipio. Le spese relative sono a carico del committente.

**Assegnazione
delle celle
cinerarie**

Art. 27 L'assegnazione delle celle cinerarie è di competenza del Municipio. Il Municipio dovrà tenere un piano di occupazione che sarà costantemente aggiornato.

IV. Esumazioni e traslazioni

**Spurgo di
tombe o di
loculi**

Art. 28 Lo spurgo dovrà avvenire sotto la sorveglianza del Municipio. Le spese per lo spurgo di tombe o di loculi sono a carico dei concessionari.

**Esumazioni
prima della
scadenza**

Art. 29 Salvo in caso di richiesta dell'Autorità Giudiziaria, nessuna salma può essere esumata senza il consenso del Dipartimento delle Opere Sociali, Sezione Sanitaria, prima che siano trascorsi 20 anni dalla sepoltura. Le esumazioni autorizzate dal Dipartimento in questo periodo, devono aver luogo alla presenza del medico delegato e di un rappresentante del Municipio. L'autorizzazione per l'esumazione di una salma prima che siano trascorsi 20 anni dalla sepoltura, deve essere chiesta al competente Dipartimento dai parenti o dai loro rappresentanti debitamente autorizzati. La stessa è soggetta a una tassa che è incassata dal Dipartimento contro rimborso postale.

- Esumazioni straordinarie** **Art. 30** Le esumazioni straordinarie, per le quali è richiesta la presenza del medico delegato, hanno luogo solo su ordine dell'Autorità Giudiziaria o del Dipartimento delle Opere Sociali, in base alle norme da essi ordinate. Le spese inerenti restano a carico del richiedente.
- Traslazioni** **Art. 31** La traslazione di salme fuori dal Comune dovrà essere autorizzata dal Dipartimento cantonale competente. Le traslazioni nel cimitero stesso possono avvenire solo con l'autorizzazione del Municipio.
- V. Funerali**
- Servizio funebre** **Art. 32** Il servizio funebre si tiene sotto controllo comunale. Il Municipio può emanare disposizioni in tal senso.
- Prestazioni del Comune** **Art. 33** Le seguenti prestazioni del Comune: servizio di polizia, controllo di inumazione e sistemazione provvisoria della fossa, sono gratuite.
- Affossatore** **Art. 34** Il Municipio nomina ogni quadriennio, osservate le disposizioni della LOC e del regolamento comunale, l'affossatore o ditta incaricata.
- Compiti dell'affossatore** **Art. 35** All'affossatore (o ditta incaricata) incombe in particolare:
eseguire lo scavo delle fosse,
prestare la sua opera nella tumulazione dei feretri,
prestare la sua opera nell'esumazione delle salme.
L'affossatore (o ditta incaricata) potrà procedere all'inumazione delle salme soltanto previa autorizzazione del Municipio.

VI. Tariffe

Tariffe	Art. 36	Campo di sepoltura per adulti:
		Concessione: al momento del decesso
		Superficie concessa: 1 fossa per max. 2 salme sovrapposte.
		Durata della concessione: 30 anni
		Tassa: Fr. 300.-- x prima salma
		Fr. 100.-- x seconda salma
		Rinnovo: Fr. 100.-- x 5 anni
		Campo di sepoltura per bambini:
		Concessione: al momento del decesso
		Superficie concessa: 1 fossa
		Durata della concessione: 30 anni
		Tassa: nessuna
		Tassa di rinnovo: nessuna
		Celle cinerarie
		Concessione: al momento del decesso
		Superficie concessa: 1 cella per un massimo di 4 urne
		Durata della concessione: 30 anni
		Tassa: Fr. 400.--
		Tassa di rinnovo: Fr. 150.-- x 5 anni.
		Inumazione o tumulazione di urne cinerarie in sepolture esistenti
		Concessione: al momento del decesso
		Tassa: Fr. 100.--
		Per la durata della concessione fa stato la data della prima sepoltura nella tomba esistente.

VII. Disposizioni finali

Leggi cantonali e federali	Art. 37	Per quanto non contemplato nel presente regolamento, fanno stato le leggi, i decreti ed i regolamenti cantonali e federali in materia. E' pure facoltà del Municipio decidere i casi controversi.
Infrazioni	Art. 38	Le infrazioni al regolamento saranno punite con una multa da Fr. 50.-- a Fr. 1'000.--/. riservata l'azione civile e penale.

**Entrata in
vigore**

Art. 39 Il presente regolamento abroga ogni altra disposizione in materia ed in particolare il vecchio regolamento entrato in vigore il 1.1.1968.
Esso entra in vigore non appena avrà ottenuto l'approvazione del Consiglio di Stato.

Così risolto ed approvato dal consiglio comunale di Origlio nella seduta del 6.giugno.1990..... .